

Introduzione

Cataldo Balducci – Università del Salento

A settembre 2010 la sezione Lecce-Brindisi del Centro studi Domenico Napoletano (scelta come sede del Convegno nazionale per il 2011) ha avviato il processo di individuazione del tema del Convegno, invitando i soci a formulare le relative proposte da discutere e valutare in una serie di successivi incontri.

Certo, in una fase di cambiamenti così repentini e significativi nell'ambito della nostra disciplina, gli argomenti possibili erano numerosi e tutti ugualmente interessanti.

E' stata proposta alla discussione una serie ampia di opzioni fra le quali mi piace segnalare quelle più significative e che hanno via via catalizzato un consenso più ampio: mi riferisco alla problematica dei diritti fondamentali nel dialogo tra le Alte Corti, al rapporto tra legge e Costituzione, al rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, al rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. Ugualmente oggetto di confronto sono stati temi di carattere meno generale ma di pari interesse come quello dell'arbitrato, della certificazione, del trasferimento d'azienda e della contrattazione territoriale.

Appare evidente che l'indicazione degli argomenti è stato frutto della suggestione indotta da una serie di vicende: la giurisprudenza della C.G.E.; i problemi relativi alle stabilizzazioni; le discussioni in ordine alla liberalizzazione del mercato del lavoro (rafforzamento dell'autonomia individuale rispetto all'autonomia collettiva; la ridefinizione del principio di inderogabilità del contratto collettivo); la riformulazione del rapporto tra legge e contratto collettivo nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione operato dalla riforma Brunetta (L. 150/2009); le modifiche introdotte con il Collegato lavoro nell'ottobre 2010; gli accordi Fiat del giugno-settembre 2010 e le relative

ricadute in ordine agli assetti categoriali e, più in generale, al sistema delle relazioni industriali.

La decisione di dedicare il Convegno ai nuovi assetti delle fonti del diritto del lavoro è parsa, a conclusione dei lavori preparatori, quella idonea a soddisfare le varie proposte. Sono state, infatti, le novità normative intervenute nello scenario nazionale e in quello sovranazionale, da un lato, e le nuove dinamiche delle relazioni industriali, dall'altro, a consigliare una riflessione sul sistema delle fonti del diritto del lavoro.

Il tempo trascorso tra la conclusione del Convegno e la pubblicazione di relativi atti ha viepiù confermato l'attualità della scelta effettuata in ordine al tema del convegno.

Basti ricordare due vicende emblematiche: il contratto Fiat di primo livello del 29 dicembre 2010 e l'art. 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148.

Quanto alla vicenda Fiat, va detto che con l'accordo del dicembre 2010 si propone un nuovo assetto della contrattazione collettiva e delle stesse relazioni industriali non solo nel limitato ambito dell'azienda automobilistica, se è vero che anche altre aziende sono state tentate di riprodurre lo stesso modello, il che, ovviamente, non può non porre in discussione oltre all'assetto categoriale-contrattuale anche quello categoriale-sindacale. Ma la vicenda Fiat evidenzia un altro aspetto problematico che riguarda direttamente il rapporto tra legge e contratto collettivo.

In primo luogo, l'intero assetto contrattuale voluto dalla Fiat è costruito su una evidente violazione delle norme dettate in tema di trasferimento d'azienda, realizzato con la semplice enunciazione nel contratto Fiat che l'art. 2112 c.c. non si applicherebbe poiché non si tratterebbe di trasferimento di ramo d'azienda.

Ugualmente problematiche appaiono, in secondo luogo, le previsioni contrattuali che dispongono deroghe al CCNL 2008/2009 in tema di orario di lavoro, inquadramento professionale e retribuzione. Da ultimo vanno segnalate le clausole del contratto Fiat che dispongono trattamenti

peggiorativi rispetto alla legge in materia di diritti sindacali e la previsione relativa alla disponibilità del diritto di sciopero.

Non è, ovviamente, questa la sede per procedere ad un'analisi critica delle suddette disposizioni contrattuali. Basti qui rilevare che l'intera vicenda ruota intorno al problema del rapporto tra legge e contratto collettivo e, segnatamente, in riferimento alla capacità del contratto collettivo di porre autonomamente deroghe rispetto alla legge.

La seconda vicenda (art. 8 L. 148/2011) esaspera ancora di più il problema del rapporto tra fonte autonoma e fonte eteronoma nel diritto del lavoro. E' opportuno segnalare, anche con riferimento a questa vicenda normativa, gli aspetti più problematici. E' noto che il rapporto tra legge e contratto collettivo è caratterizzato dal principio della derogabilità solo *in melius* della legge da parte del contratto collettivo ammettendosi, invece, la deroga peggiorativa in ipotesi eccezionali specificate dalla fonte primaria. La nuova disposizione legislativa consente, invece, seppur nel rispetto (in verità solo enunciato) della Costituzione e dei vincoli derivanti da normative comunitarie e dalle Convenzioni internazionali, ai contratti aziendali o territoriali di avere efficacia derogatoria generale della legge e del CCNL (seppure nei limiti, piuttosto ampi, soggettivi ed oggettivi indicati). Si tratta, com'è evidente, di una vera e propria rivoluzione delle fonti del diritto del lavoro, perché l'art. 8 interviene su suoi aspetti fondamentali con rilevanti effetti anche sul sistema di relazioni industriali.

Conviene segnalare gli aspetti più clamorosi della riforma:

1. individuazione dei soggetti sindacali abilitati alla stipula dei contratti collettivi di prossimità;
2. efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi di prossimità;
3. efficacia *erga omnes* retroattiva per gli accordi Mirafiori e Pomigliano.

Ce n'è quanto basta per concludere che sarebbe forse opportuno e necessario organizzare un nuovo convegno ancora sul tema delle fonti del diritto del lavoro. Depone in questo senso anche la recentissima riforma del mercato del lavoro in fase di elaborazione ed attuazione.

Resta, tuttavia, integro ed attuale il dibattito svoltosi ad Otranto.

Il convegno si proponeva l'obiettivo di apportare un significativo contributo alla riflessione sui nuovi possibili modelli normativi. Si trattava, com'è evidente, di un obiettivo ambizioso che, a parere di chi scrive, si può ritenere in gran parte raggiunto.